

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.203

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (203)

*(articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 25 marzo 2010*

---

# SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ENTI PUBBLICI VIGILATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
- Visto il regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452, concernente riconoscimento dell'Aero Club d'Italia quale Ente morale;
- Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordino dell'Aero Club d'Italia;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2004, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2005, con cui è stato approvato il nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dei principi informativi dello statuto tipo delle Federazioni Sportive Aeronautiche, come modificato dalla comunicazione di rettifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2005;
- Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, recante modificazioni al regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente "vasca nazionale per le esperienze di architettura navale";
- Visto l'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
- Visto il regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), disposizioni 5 aprile 2005, n. 1 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2005, n. 88;
- Vista la legge n. 84 del 1994, recante riordino della legislazione in materia portuale;
- Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
- Visto l'articolo 687 del Codice della navigazione;
- Ritenuta la necessità di procedere al riordino degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del \_\_\_\_\_;



Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

*(Aero club d'Italia)*

1. All'articolo 37 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2004, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: "e uno supplente" sono soppresse;
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) uno effettivo, con funzioni di presidente del collegio, nominato dal Ministero dell'economia e finanze".

ART. 2

*(Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale-  
INSEAN)*

1. L'articolo 5 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, è sostituito dal seguente:

"ART. 5

1. Il Consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dall'andamento delle attività dell'ente.



2. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dai seguenti membri, scelti tra esperti di comprovata qualificazione professionale:

- a) presidente dell'istituto;
- b) due rappresentanti designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) un rappresentante designato dal Ministro della difesa;
- d) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- e) un rappresentante designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito di una terna di candidati designati da Confitarma, Assonave e Ucina;
- f) un rappresentante designato dai soggetti pubblici o privati che concorrono, sulla base di convenzioni almeno triennali, al finanziamento dell'Istituto con un contributo annuo nella misura minima definita dal Consiglio direttivo, comunque non inferiore al tre per cento delle entrate totali dell'Istituto.

3. I componenti di cui alle lettere da a) a d) durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; i componenti di cui alla lettera e) durano in carica due anni; i componenti di cui alla lettera f) durano in carica per il periodo di efficacia della relativa convenzione.”.

### ART. 3 (Autorità portuali)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) quattro rappresentanti designati dalle categorie imprenditoriali e, in particolare, nell'ambito degli armatori, industriali, imprese portuali di cui agli articoli 16 e 18 e imprese ferroviarie operanti nei porti, spedizionieri, agenti e raccomandatari marittimi, autotrasportatori operanti nell'ambito portuale”;

b) alla lettera l), le parole: “sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione” sono sostituite dalle seguenti: “quattro rappresentanti dei lavoratori, dei quali tre eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

c) la lettera l-bis) è soppressa.

2. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: “tre supplenti” sono sostituite dalle seguenti: “un supplente” e le parole: “ un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed un membro supplente sono nominati su designazione del Ministro del tesoro” sono sostituite dalle seguenti: “ Un membro effettivo, con funzioni di presidente, è nominato su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze”.



## ART. 4

(Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC-)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“ 2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'E.N.A.C., presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica cinque anni ed è rinnovabile con le medesime procedure previste per la nomina.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il direttore generale è nominato, per la durata di cinque anni, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Per le successive conferme del direttore generale si applicano le medesime procedure previste per la nomina. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale. La nomina, il conferimento delle relative funzioni, i parametri di determinazione degli emolumenti sono attribuiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.”

2. L'articolo 4, comma 5 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è soppresso.



3. L'ENAC, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvede a modificare l'articolo 16 dello statuto dell'Ente prevedendo una riduzione da sei a quattro membri del Comitato consultivo tecnico economico e giuridico.

#### ART. 5

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 2, 3 e 4.
3. Fino alle nomine di cui al comma 2, i componenti degli organi collegiali già insediati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano in carica anche dopo la naturale scadenza del relativo mandato.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove necessario, gli Enti oggetto del presente regolamento di riordino, adeguano i rispettivi Statuti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

